



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 310/16/CONS**

### **AVVIO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SU “INFORMAZIONE LOCALE”**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Tusmar*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante “*Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 19/14/CONS, del 21 gennaio 2014, recante “*Chiusura dell’indagine conoscitiva sul settore dei servizi Internet e della pubblicità online, avviata con delibera n. 39/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 146/15/CONS, del 25 marzo 2015, recante “*Chiusura dell’indagine conoscitiva “Informazione e Internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni”, avviata con delibera n. 113/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 286/15/CONS, del 12 maggio 2015, recante “*Avvio del procedimento volto all’individuazione del mercato rilevante nonché all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 687/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante “*Avvio del procedimento volto all’individuazione del mercato rilevante nonché all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il report “*Il consumo di informazione e la comunicazione politica in campagna elettorale*”, pubblicato sul sito web dell’Autorità il 23 febbraio 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

1) i mezzi di comunicazione operanti in ambito locale valorizzano e promuovono le culture regionali e locali, contribuendo alla realizzazione di obiettivi di pubblico interesse (articolo 8 del *Tusmar*);

2) come evidenziato dall’Autorità, nel corso di specifiche indagini (tra cui l’indagine conoscitiva “Informazione e Internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni”, chiusa con la delibera n. 146/15/CONS, e il report “Il consumo di informazione e la comunicazione politica in campagna elettorale”), la componente locale riveste un ruolo di estrema rilevanza nella prospettiva di tutela del pluralismo all’interno del sistema informativo italiano;

3) in questo ambito, la contrazione degli investimenti in informazione e il conseguente ridimensionamento della parte redazionale che caratterizza l’intero sistema informativo italiano appare ancora più significativa per gli editori locali, nell’attuale contesto normativo, tecnologico e di mercato;

4) tale fenomeno di contrazione delle risorse investe, tra l’altro, l’esercizio della professione giornalistica, richiedendo, pertanto, un approfondimento circa la qualità dell’informazione offerta, la sua importanza per le comunità locali e la sua attendibilità, con quanto ne discende in relazione alle modalità di ricerca e approvvigionamento delle fonti di informazione primaria, con specifico riguardo a quelle locali;

5) lo stesso fenomeno investe, in egual misura, la fornitura di contenuti audiovisivi, i modelli di *business* storicamente caratterizzanti l’emittenza radiotelevisiva locale e l’editoria quotidiana locale, favorendo il ricorso a fonti di ricavo alternative rispetto alla pubblicità tradizionale;

6) è, dunque, necessario procedere ad un’apposita indagine conoscitiva volta ad esaminare le caratteristiche e le dinamiche dell’offerta di contenuti e servizi di informazione locale in Italia (includendo sia il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia l’emittenza radiotelevisiva privata locale, l’editoria quotidiana e periodica, le testate native digitali, le imprese che forniscono prodotti giornalistici a terzi), nonché le peculiarità che contraddistinguono la domanda di informazione, nell’ottica di tutela del pluralismo e salvaguardia della qualità dell’informazione locale;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Nicita e Antonio Preto, relatori ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È avviata l’indagine conoscitiva “Informazione locale”, intesa ad approfondire le caratteristiche e le dinamiche dell’offerta e della domanda di contenuti e servizi di informazione locale in Italia - con specifico riguardo alla distribuzione sul territorio delle imprese editoriali locali, alle mutate caratteristiche della fornitura e fruizione di contenuti informativi nell’attuale contesto tecnologico e di mercato - e ad analizzare i nuovi modelli di organizzazione industriale che ne derivano, mettendo in luce le eventuali criticità sotto

il profilo del pluralismo delle fonti, nonché dell'attendibilità e dell'autorevolezza delle informazioni.

2. L'indagine sarà svolta dal Servizio Economico-Statistico. Il responsabile del procedimento è Adriana Lotti.

3. Nel corso dell'indagine conoscitiva possono essere richiesti dati ed informazioni e, altresì, disposte audizioni delle parti interessate, su richiesta di queste ultime o dell'Autorità stessa, nonché avviate collaborazioni con Istituti di ricerca, universitari nazionali ed internazionali e con le associazioni professionali e di categoria rappresentative del settore dell'informazione.

4. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi